

PUGLIA

Leggi edilizie regionali

16/09/2011

Incentivo alla progettazione e direzioni lavori pubblici

A cura di Confappi

Regolamento in attuazione dell'articolo , 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006, che stabilisce che 5 una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, é ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Tale incentivo in Puglia è stabilito (retroattivamente) nella misura dell'1,5% dell'importo posto a base di gara fino al 31/12/2003, percentuale che sale al 2% a far data dal 01/01/2004. Individuate le prestazioni specialistiche escluse (studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche; calcoli strutturali, progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici

Regolamento 16 settembre 2011, n. 22

Bur 23/9/2011, n. 148

06/07/2011

Piano regionale coste e collaudo opere pubbliche.

A cura di Confappi

Piano regionale delle coste: procedure. Dall'adozione da parte della Regione scattano 30 giorni per le osservazioni di Comuni, le Province e gli altri soggetti delegati e poi ulteriori 30 giorni per l'approvazione da parte della Regione previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. Si intendono formalmente sanate tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 12 luglio 1993, n. 275 per le quali non sia stato rilasciato il provvedimento regionale e per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale. Le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 1 milione e 500 mila, possono inoltrare istanza al dirigente del Servizio regionale lavori pubblici per il conferimento dell'incarico di collaudo.

Legge 6 luglio 2011, n. 14

Bur. 6 luglio 2011, n. 106 suppl

30/05/2011

Autorità idrica

A cura di Confappi

Istituita l'Autorità idrica pugliese, a cui sono affidati i compiti dell'organizzazione del servizio idrico integrato, la determinazione di standard di qualità e di consumo omogenei, la regolamentazione tariffaria, la pianificazione e la gestione del programma di investimenti , la vigilanza.

Legge Puglia 30 maggio 2011, n. 9

Bur 3 giugno 2011, n. 87 supplemento

16/05/2011

Esposizione amianto

A cura di Confappi

Aggiornati gli indirizzi delle delibere del 26/6/2002 e del 14/10/2008, n. 1904. Inoltre sono allegati i modelli di relazione per le imprese che utilizzano amianto o sono addette alla bonifica, la notifica di inizio lavori che presentano rischi, le procedure per la rimozione dei materiali contenenti asbesto.

D.g.r. 16 maggio 2011, n. 1070

Bur 3 giugno 2011, n. 87

24/03/2011

Contributi ad imprese

A cura di Confappi

Ampie integrazioni al regolamento degli incentivi per le imprese commerciali e industriali, che prevedono anche contributi per l'acquisizione di terreni, ristrutturazione degli immobili e acquisto dei macchinari

Regolamento 24 marzo 2011, n. 4

Bur 28 marzo 2011, n. 44

24/03/2011

Cave per l'edilizia

A cura di Confappi

Regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione terra e lavorazione dei materiali inerti.

Regolamento 24 marzo 2011, n. 5

Bur 28 marzo 2011, n. 44

30/11/2010

Comuni con autorizzazione paesaggistica

A cura di Confappi

Altri 11 comuni si aggiungono alla lista di quelli delegati a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica (Martignano, Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Carpignano Salentino, Martano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino, Cutrofiano).

Dgr 30 novembre 2010, n. 2588

Bur 14 dicembre 2010, n. 185

30/11/2010

Edifici pubblici ecocompatibili

A cura di Confappi

Sono fissati i criteri, desunti da quelli del protocollo Itaca per gli immobili residenziali, per assegnare contributi per l'edilizia sostenibile all'edilizia pubblica non residenziale (Linea di Intervento 2.4, dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 2007-2013).

Dgr 30 novembre 2010, n. 2581

Bur 15 dicembre 2010, n. 186

26/11/2010

Abrogati i limiti per l'eolico

A cura di Confappi

Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato indirettamente illegittimità costituzionale di tutto il Regolamento 4 ottobre 2010, n. 16, che riguarda la realizzazione degli impianti eolici in Puglia, fatta eccezione per qualche comma di poco conto. Date le sue competenze, lo ha potuto fare solo mettendo all'indice un comma (il 16 dell'art. 3) della legge 31/12/2007, n. 40, che richiamava l'applicazione del regolamento stesso. In buona sostanza la Corte ha bocciato le norme in base a cui la Regione Puglia subordinava l'installazione di nuovi impianti all'approvazione da parte dei comuni di un Piano di realizzazione degli impianti eolici (PRIE), e l'indicazione di un indice massimo di "affollamento" delle pale. Le motivazioni non sono di certo nuove e richiamano quelle più volte date in più sentenze di illegittimità di varie norme regionali a proposito di fonti rinnovabili (per esempio sentenze n. 119/2010 e 16/2009). L'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti può avvenire solo a seguito del recepimento delle linee guida nazionali (D.M. 10 settembre 2010) per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (sentenza n. 119 del 2010). Le linee guida nazionali non permettono neanche in seguito al loro recepimento strumenti come i PRIE.

Corte Costituzionale, sentenza 26 novembre 2010, n. 344

Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48 Corte Costituzionale

03/11/2010

Comuni: pochi delegati all'autorizzazione paesaggistica

A cura di Confappi

In Puglia 105 comuni su 257 risultano, con questa delibera, avere ottenuto la delega ad esercitare l'autorizzazione paesaggistica, in forma singola o associata con altri.

Dgr 3 novembre 2010, n. 2410

Bur 17 novembre 2010, n. 173

26/10/2010

Più oneri per le energie rinnovabili

A cura di Confappi

Incremento, dal 26 ottobre, degli oneri per l'avvio del procedimento di Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Passano da 1.500 euro fissi per qualsiasi impianto a 1.000 € di quota fissa (da 2.000 a 5.000 € per l'alta tensione) e 0,5 € per kW di potenza elettrica nominale per gli impianti eolici e 1,00 € per ogni kW di potenza elettrica nominale per tutte le altre tipologie di impianti.

Dgr 26 ottobre 2010, n. 2259

Piccoli impianti fotovoltaici

A cura di Confappi

Per i piccoli impianti fotovoltaici, la Puglia adegua le proprie norme procedurali (scelta tra Dia ed edilizia libera) al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, rifacendosi al Decreto Sviluppo 19/2/2007 per il concetto di integrazione architettonica (peraltro divenuto obsoleto ai sensi dei contributi previsti dal più recente conto energia, dal 2011 in poi). Mutato l'elenco degli interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a Via: cala da 10 a 1 MW la potenza degli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. La soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi ed è ridotta alla metà per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in: aree naturali protette e siti di pregio paesaggistico.

Legge 18 ottobre 2010, n. 13

Bur 19 ottobre 2010, n. 159, Supp. straord. n. 1

02/08/2010

Edilizia scolastica

A cura di Confappi

Per il 2010 stanziati 6 milioni di euro per gli interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica, da programarsi con delibera della Giunta Regionale. Istituito un Fondo di rotazione di 2 milioni di euro per l'anticipazione dell'Iva da parte dei consorzi ASI, gli enti pubblici economici la gestione di aree produttive artigianali ed industriali di particolare rilevanza regionale volti alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Legge 2 agosto 2010, n. 9

Bur 6 agosto 2010, n. 131, Supp. straord.

26/03/2010

Fonti rinnovabili: stop all'autonomia regionale

A cura di Confappi

La Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di 5 commi della legge pugliese 21 dicembre 2008, n. 31. Più precisamente dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in cui la regione stabilisce i criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio (ambiti territoriali estesi A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio PUTT/P" e terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali), siti della Rete Natura 2000 e aree protette in genere). Secondo la Corte, infatti, "l'assenza delle linee guida nazionali non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa". Di conseguenza queste previsioni risultano in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Ha poi bocciato anche i commi in cui la Puglia ampliava, fino a 1 MW. La possibilità di chiedere gli assenti per l'installazione di fonti rinnovabile tramite semplice Dia (denuncia di inizio attività). Infatti ha ribadito che le maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

Corte Costituzionale, sentenza 26 marzo 2010, n. 119

Eolico e Via

A cura di Confappi

Chiarimenti sull'installazione degli impianti eolici e relative iter per la Valutazione di impatto ambientale, per identificare quale procedura, transitoria o definitiva, va applicata.

Dgr 3 marzo 2010, n. 595

Bur 17 marzo 2010, n. 51

25/02/2010

Bloccate le aperture di centri commerciali

A cura di Confappi

Sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11. Il regolamento dovrà essere approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissata la data di presentazione delle domande. Le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.

Legge 25 febbraio 2010, n. 5

Bur 2 marzo 2010, n. 40

23/02/2010

Tetti pubblici in affitto a privati

A cura di Confappi

Approvate le linee guida per il miglioramento della sostenibilità ambientale degli edifici pubblici a destinazione terziaria. Punto cardine è la concessione di contributi a quelle amministrazioni che danno in locazione i tetti a società private per l'installazione di impianti fotovoltaici e ne incassano un canone. La potenza installata non deve essere inferiore a 200 kW (100 kW per i comuni fino a 10 mila abitanti) e superiore a 1 MW.

Dgr 23 febbraio 2010, n. 515

Bur 16 marzo 2010, n. 50

30/04/2009

Cartolarizzazione e dismissioni

A cura di Confappi

La regione è autorizzata a costituire una società veicolo per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare nonché degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie. Modifiche alla disciplina dell'assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria per dismissioni. La cessione dei beni agli agricoltori possessori deve avvenire di norma entro sei mesi dopo che è loro stato proposto il prezzo, ma il periodo può

essere prorogato a un anno se il frazionamento dei fondi è reso difficoltoso da motivi tecnici. Anche nel caso in cui gli strumenti urbanistici mutino la destinazione d'uso del terreno, se il prezzo è stato proposto e accettato, la cessione avviene comunque al possessore. I terreni non agricoli non idonei a uso di pubblico generale interesse sono messi all'asta, ma sono esclusi quelli di scarso valore e consistenza che possono essere alienati ai confinanti.

Legge 30 aprile 2009, n. 10

Bur 30 aprile 2009, n. 65, Supp.

30/04/2009

Autorizzazioni antisismiche e indennità danni ambientali

A cura di Confappi

Istituita presso il servizio lavori pubblici, una struttura con specifiche competenze antisismiche. Chi esegue opere nelle zone a rischio dovrà versare un onere istruttorio determinato secondo tabella (da 100 a 500 euro). Le verifiche saranno a campione e comporteranno ulteriori oneri. I versamenti sono a favore della Regione finché non sarà realizzato il decentramento a Comuni e Province previsto dalla legge n. 36/2008. Chi ha già versato integralmente l'indennità risarcitoria per danni ambientali non può più godere della riduzione di un terzo prevista dall'art. 14 della legge n. 4/2003. Ulteriormente prorogato, a fine 2009, il termine per la denuncia dei pozzi.

Legge 30 aprile 2009, n. 10

Bur 30 aprile 2009, n. 65, Supp.

09/03/2009

Fotovoltaico e nuove costruzioni

A cura di Confappi

Nel definire cosa sia un regolamento edilizio comunale, questa legge recepisce a partire dal 1° gennaio 2009 la disposizione nazionale secondo cui il fatto che esso debba prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

Legge 9 marzo 2009, n. 3

Bur 13 marzo 2009, n. 40

21/10/2008

L'acqua diventa Spa

A cura di Confappi

Atto d'intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per l'ingresso della Regione Puglia nella società Acqua s. p. a., a cui la Puglia partecipa al 40% (e a Basilicata al restante 60%). Alla Basilicata resta la nomina del presidente e della maggioranza del Consiglio di amministrazione.

Leggi 21 ottobre 2008, n. 29 e n. 30

Bur 24 ottobre 2008, n. 167

Fonti rinnovabili: autorizzazioni

A cura di Confappi

In cambio di riduzioni programmate delle emissioni in atmosfera da parte degli operatori industriali, la Giunta regionale può stipulare accordi che prevedano il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaici, eolici, a biomasse, a biogas e gas di discarica) di potenza superiore a 20 kw e fino a 1 MWe, individuati in 8 categorie dalla legge, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA). Sono fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. I privati sono obbligati a dichiarare di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento. La realizzazione di impianti che porti a modifiche urbanistiche è rilasciata con il procedimento previsto dall'art. 12 del dlgs 378/2003 (autorizzazione unica e conferenza di servizi), che costituisce variante agli strumenti adottati. E' prevista in tal caso fideiussione bancaria sulle opere. Vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone protette o agricole di pregio ambientale, fatta eccezione per quelli finalizzati all'autoconsumo, con potenza elettrica nominale fino 40 kiloWatt, realizzati sulle coperture degli edifici o sulle aree pertinenziali o sulle aree industriali dismesse. Vietata anche la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che almeno il 40% del loro fabbisogno sia ottenuto in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.

Legge 21 ottobre 2008, n. 31

Bur 24 ottobre 2008, n. 167

09/10/2008

Tralicci elettrici

A cura di Confappi

Delinea le norme di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, ai fini della tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico e del paesaggio, con esclusione delle linee facenti parte delle reti di trasmissione nazionale. Gli impianti meno potenti e le varianti sono soggetti a semplice autorizzazione. Quelli con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio. Determinati anche gli iter di esproprio nonché le indennità di servitù. Previsti piani di risanamento degli elettrodotti che i gestori degli elettrodotti dovranno presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 4 della l. 36/2001, nonché l'istituzione di un catasto informatizzato.

Legge 9 ottobre 2008, n. 25

Bur 16 ottobre 2008, n. 162, Supp.

29/07/2008

Riqualificazione quartieri degradati: i nuovi strumenti urbanistici

A cura di Confappi

Varati i "programmi integrati di rigenerazione urbana", volti a promuovere la riqualificazione di parti significative dei comuni. Prevedono un insieme coordinato d'interventi per affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico. I municipi definiscono gli ambiti territoriali che abbiano caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali, attraverso un documento programmatico e la concertazione con cittadini e imprese. I comuni che approvano questi strumenti sono privilegiati nell'erogazione di finanziamenti regionali. Essi possono prevedere in favore di coloro che effettuano gli

interventi riduzioni dell'ICI o di altre imposte comunali e degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione. Nel rispetto dei limiti di densità edilizia e della legge urbanistica, i comuni possono approvare, senza varianti urbanistiche, mutamenti di destinazione d'uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all'edilizia residenziale sociale e incrementi fino al 10 per cento della capacità insediativa residenziale.

Legge 29 luglio 2008, n. 21

Bur 1 agosto 2008, n. 124

20/06/2008

Trasparenza dell'attività amministrativa

A cura di Confappi

Oltre a regolare l'accesso agli atti e ai responsabili del procedimento, questa norma regola la trasparenza in materia di appalti pubblici regionali. In particolare afferma che: i provvedimenti finalizzati all'indizione di una gara devono essere puntualmente motivati sulle ragioni dell'aggiudicazione dell'appalto; va preso come riferimento il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento da quest'ultimo; tutti gli avvisi e i bandi di gara, di qualsiasi importo, sono pubblicati sul portale della Regione. Le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro 90 giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga e la nomina di esperti va puntualmente motivata in relazione ai curricula.

Legge 20 giugno 2008, n. 15

Bur 27 giugno 2008, n. 102

10/06/2008

Qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio

A cura di Confappi

Lanciati concorsi di idee e di progettazione per qualità architettonica e urbanistica. Tali concorsi devono prevedere importi di finanziamento stimati inferiori al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario. Vi possono partecipare tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Gli appaltatori finali di un progetto selezionato dall'apposita commissione giudicatrice verseranno un importo tra il 30 e il 60% di quanto sarebbe dovuto per un progetto preliminare, per un concorso di idee e fino al 60% di quanto sarebbe dovuto per la redazione del progetto definitivo per uno di progettazione. I progetti approvati beneficeranno di una riduzione compresa fra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento degli oneri di urbanizzazione. Stabilite norme di tutela anche per l'architettura moderna e contemporanea: gli edifici da tutelare saranno inseriti in un apposito elenco, da rivedere ogni 5 anni. Infine promosso il "Premio Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica, volto sia ai giovani progettisti di opere realizzate nel quinquennio precedente che alla committenza privata: stanziati in prima battuta 5 mila euro.

Legge 10 giugno 2008, n. 14

Bur 13 giugno 2008, n. 93

10/06/2008

Risparmio idrico e sostenibilità ambientale

A cura di Confappi

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi. I criteri sono definiti con apposito regolamento. Come nelle Marche, è varata una certificazione volontaria di sostenibilità degli edifici, che diviene però obbligatoria per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento. In essa si tien conto anche dei criteri di selezione dei materiali da costruzione, che siano ecologicamente compatibili non solo dopo la loro messa in opera, ma anche durante il processo della loro fabbricazione. I requisiti di questo marchio di qualità ecosostenibile sono approvati dalla Giunta in un disciplinare tecnico alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati. Nessuna riduzione degli indici di fabbricazione per gli incrementi coibentato delle murature oltre i 30 cm e per quelli dei solai "oltre la funzione esclusivamente strutturale". Ma anche per "tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica". Deroga alle distanze dai confini ma "qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi". Per chi effettua interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico, possibili riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, e incrementi fino al 10 per cento del volume consentito.

Legge 10 giugno 2008, n. 13

Bur 13 giugno 2008, n. 93

21/05/2008

Volumetria in più per chi fa case popolari

A cura di Confappi

Corsia urbanistica privilegiata, con surplus di volumetrie, per i privati che decidessero di realizzare alloggi ad edilizia sociale. Essi dovranno cedere gratuitamente al comune una quota minima del 10 per cento degli alloggi realizzati grazie al surplus stesso e garantire preferibilmente l'affitto o l'affitto con patto di futura vendita dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti selezionati da una graduatoria comunale. Le costruzioni possono sorgere anche su terreno comunale.

Legge 21 maggio 2008, n. 12

Bur 23 maggio 2008, n. 82

07/05/2008

Incidenti industriali

A cura di Confappi

Evitare conseguenze per l'uomo e per l'ambiente da incidenti industriali derivanti dall'uso di sostanze pericolose è l'obiettivo di questa legge, che ha effetti sulla pianificazione urbanistica. Ripartite le competenze di regione, provincia e comuni.

Legge 7 maggio 2008, n. 6

Bur 14 maggio 2008, n. 78

19/02/2008

Dia per fonti rinnovabili e edilizia pro handicap

A cura di Confappi

La denuncia di inizio attività si applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe. Essi si possono realizzare anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Sono compresi, oltre a quelli solari, eolici, idraulici, anche quelli alimentati a

biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali, quelli a a gas di discarica, quelli a biogas. Va però tenuto conto del patrimonio paesaggistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità. Vale per gli edifici esistenti al 31 dicembre 2006 (e non solo al novembre 2005) la deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc. e una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap

Legge 19 febbraio 2008, n. 1

Bur 22 febbraio 2008, n. 30

31/12/2007

Appalti

A cura di Confappi

Modifiche innanzitutto alla regolazione degli appalti: le amministrazioni aggiudicatrici, hanno tempo sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per un provvedimento apposito per l'omologazione delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione. Scorre poi da 45 a 90 giorni il termine per i pareri del Consiglio Regionale dei lavori pubblici sulle opere: dopodichè vale il silenzio-assenso

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

Bur 31 dicembre 2007, n. 184

31/12/2007

Dismissioni case popolari

A cura di Confappi

Prorogata sine die la possibilità di regolarizzare l'occupazione di case popolari, senza la quale è impossibile acquistare la casa eventualmente offerta in opzione. Gli IACP sono autorizzati a vendere, con le modalità della legge statale 24 dicembre 1993, n. 560 gli alloggi inseriti nei piani di vendita che sono liberi e disponibili se la vendita è finalizzata a eliminare i condomini misti. Gli acquirenti devono trasferirsi entro 60 giorni dalla data dell'atto di acquisto a pena nullità della compravendita e l'alloggio non può essere rivenduto prima di dieci anni. L'alloggio reso libero dall'acquirente deve essere immediatamente assegnato in locazione.

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

Bur 31 dicembre 2007, n. 184

31/12/2007

Via. Grandi strutture distributive

A cura di Confappi

Le istanze di verifica di assoggettabilità alle Valutazione di impatto ambientale antecedenti alla legge n. 17 del 2007 nonché quelle anche successive di integrazione e variazione progettuale sono esaminate dalla Regione che ha 180 giorni in più: in mancanza, le opere sono escluse da Via. Ulteriore proroga (è la terza) al 30 aprile 2008 del termine del regolamento di modifica di quello attuale sulla programmazione della rete distributiva commerciale delle grandi strutture di vendita.

Legge 31 dicembre 2007, n. 40

Bur 31 dicembre 2007, n. 184

Recupero sottotetti

A cura di Confappi

La Puglia è la quattordicesima regione a varare una legge sul recupero dei sottotetti e anche l'ultima arrivata. Ma è solo la quarta a prevedere, in questa stessa legge, anche il recupero di seminterrati e interrati (dopo Basilicata, Calabria e Liguria) e l'unica a dettare regole particolari per quello dei porticati. L'altezza minima ponderale consentita per i sottotetti è di 2,4 metri, anziché di 2,7 metri (norma nazionale) e scende a 2,2 metri per le costruzioni sopra i 300 metri di altitudine. Gli spazi sotto 1,4 metri (nei sottotetti a spiovente) vanno chiusi, ed eventualmente utilizzati a ripostiglio. Per le superfici a volta, la media è quella aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, con una tolleranza fino al 5 per cento. I consigli comunali possono motivatamente escludere parti del territorio e certe tipologie di edifici dall'applicazione della legge, ma solo entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Gli edifici dove avviene il recupero debbono essere almeno in parte residenziali e costruiti legittimamente o condonati. Occorre pagare il normale contributo di concessione e recuperare spazi standard a parcheggio secondo i criteri nazionali (metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa). In caso di impossibilità, è consentito il versamento sostitutivo di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Per raggiungere l'altezza minima è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio ma non il fatto di rialzare il colmo o la gronda (come del resto è possibile solo in Lombardia e Liguria). La trasformazione dei porticati in spazi abitativi, commerciali o terziari è consentita a patto che si tocchi l'altezza minima di 2,7 metri, pagando i relativi oneri di concessione. Anche quella dei seminterrati è permessa per tutti gli usi e con gli stessi limiti di altezza dei porticati. Deve essere assicurata però l'accessibilità ai disabili e il fatto che le finestre siano almeno un ottavo dei pavimenti (salvo aerazione forzata). Viceversa i locali interrati sono recuperabili solo a fini terziari e commerciali. In entrambi i casi occorre fornire lo standard a parcheggi, senza poter, stavolta, monetizzare l'impossibilità di rintracciarlo. Dovuti anche i contributi di costruzione.

Legge 15 novembre 2007, n. 33

Bur 19 novembre 2007, n. 164

19/07/2006

Potere provinciale annullamento assenti edilizi

A cura di Confappi

Con gli articoli dal 34 al 40, la legge 19 luglio 2006, n. 22 (BUR del 21 luglio), delega alle province sia il potere di annullamento del permesso di costruire (art. 39 del Dpr n. 380/2001), sia la nomina del commissario ad acta quando il comune non si esprime sul permesso di costruire stesso. Inoltre vengono abrogati tutti gli articoli della legge regionale n. 24/2004 che riguardano il Documento regionale di assetto generale (DRAG), che ha lo scopo di coordinare la pianificazione provinciale e comunale. Restano solo le previsioni a proposito della legge n. 20/2001. Viene infine regolato l'iter per le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive.

Legge 19 luglio 2006, n. 22

Bur 21 luglio 2006